



COMUNE DI MENAGGIO
Provincia di Como

COPIA

Deliberazione n. **97** seduta del **16/07/2013**

Prot. n. _____

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:	ESAME AD APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' NOEMA SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII GIORNATA DELLA CARDIOLOGIA CLINICA
-----------------	--

L'anno duemilatredici addì sedici del mese di Luglio alle ore 11:30 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

BOBBA ALBERTO	Sindaco	Presente
VENINI MARIA DONATA	Vice Sindaco	Presente
CEREGHINI FABRIZIO A.	Assessore	Assente
GUAITA FRANCESCO	Assessore	Assente
MARTINELLI MARIO	Assessore	Presente
VISETTI FABRIZIO	Assessore	Presente

Partecipa il Segretario Generale Sig. **De Lorenzi Dott. Giovanni**

Il **Sindaco, ALBERTO BOBBA**, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: ESAME AD APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' NOEMA SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII GIORNATA DELLA CARDIOLOGIA CLINICA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che nel nostro ordinamento costituzionale la libertà di associazione è considerata espressione della personalità dell'uomo e come tale è inclusa nei diritti e nelle libertà fondamentali giacché l'art. 18 della Costituzione recita che *“I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non siano vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare”*;
- che il principio di sussidiarietà orizzontale concretamente si manifesta attraverso un intervento pubblico che si pone come suppletivo rispetto all'iniziativa dei privati, nel senso che l'intervento pubblico si giustifica solo ove i privati non siano in grado di soddisfare efficacemente interessi ed esigenze meritevoli di tutela, così come storicamente ribadito nella dottrina sociale della Chiesa e nella più eletta letteratura del nostro popolo;
- che storicamente il principio della sussidiarietà orizzontale ha trovato collocazione costituzionale giacché lo stesso art. 118 si chiude con l'affermazione secondo la quale Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà;
- che la legge 7.12.2000 n. 383 recante “la disciplina delle associazioni di promozione sociale” riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendo lo sviluppo del territorio, nella salvaguardia della sua autonomia e favorendo l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile, culturale;

Preso atto:

- che la società NOEMA srl ha interesse ad operare nel territorio del Comune di Menaggio per organizzare la manifestazione denominata “XII giornata di cardiologia clinica”, evento di interesse significativo e di rilievo nazionale, già più volte da questa organizzato e svoltosi nel territorio del Comune di Menaggio con grande riscontro partecipativo;
- che la predetta società ha tra le finalità previste dal proprio oggetto sociale quella di promuovere l'organizzazione e gestione di manifestazioni nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'economia e della sanità;

Considerato:

- che l'amministrazione comunale, ai fini della promozione sociale, culturale e turistica, individua nella realizzazione di eventi, manifestazioni, iniziative culturali momenti importanti di valorizzazione del territorio, per i quali la collaborazione progettuale, tecnica ed amministrativa delle associazioni e società, espressione del summenzionato principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, rappresenta un valore aggiunto oltre a significare un ulteriore e importante riconoscimento del ruolo e dell'importanza dell'associazionismo nella realizzazione degli obiettivi dell'Amministrazione sul versante sociale, culturale, e della promozione locale;
- che il Comune di Menaggio riconosce il valore e l'apporto della manifestazione denominata “Giornata della Cardiologia Clinica” in relazione alla cura dell'interesse di natura generale nel settore della sanità, della cultura e del turismo;
- che, in virtù di quanto sopra esposto, il Comune di Menaggio ha interesse a prestare il proprio patrocinio a tale manifestazione;

Preso atto dello Statuto e dell'oggetto sociale della NOEMA srl, della disciplina del codice civile in tema di società di capitali;

Visti:

- l'art. 4 comma 3 lettera a) della legge n. 59/1997, afferente il principio di sussidiarietà, recante l'attribuzione delle generalità dei compiti e delle funzioni amministrative ai comuni, alle

province e alle comunità montane, secondo le rispettive dimensioni territoriali, associative e organizzative, con l'esclusione delle sole funzioni incompatibili con le dimensioni medesime, attribuendo altresì le responsabilità pubbliche anche al fine di favorire l'assolvimento di funzioni e di compiti di rilevanza sociale da parte delle famiglie, delle associazioni e comunità, alla autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini interessati;

- l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, ai sensi del quale i comuni sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro dalla legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà, e svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro funzioni sociali;

Visto il vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 24.06.2008, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:

- l'art. 1 ai sensi del quale "l'amministrazione comunale di Menaggio, in attuazione dei principi generali fissati dallo statuto e nei limiti delle risorse previste in bilancio, favorisce, valorizza e sostiene le forme associative mediante erogazioni di agevolazioni, contributi finalizzati e/o concessioni in uso di locali, impianti e/o terreni di proprietà comunale;

- l'art. 2 ai sensi del quale "gli interventi del Comune relativi sia alle singole iniziative che all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

a) assegnazione di contributi finanziari;

b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature comunali;

c) prestazione di un servizio o di una attività comunale economicamente valutabile;

d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico";

- l'art. 3 ai sensi del quale "possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario, i soggetti che hanno un legame con il territorio del comune di Menaggio o che comunque svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine del comune e che agiscono quali:

a) enti pubblici;

b) associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica;

c) associazioni non riconosciute ed i comitati;

d) soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal comune di Menaggio il patrocinio";

- l'art. 4 ai sensi del quale "il comune di Menaggio, per le finalità di cui all'art. 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

a. sociale;

b. culturale e dei beni artistici e storici;

c. istruzione;

d. sportivo e ricreativo;

e. turistico;

f. ambientale;

g. dello Sviluppo economico e del lavoro;

h. della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale";

- il capo III del suddetto regolamento il quale disciplina le modalità di erogazione dei contributi economici;

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, deliberazione n. 6/2011 ai sensi del quale, con riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 78/2010, comma 9, *"non rientra invece nella nozione di "sponsorizzazione" la spesa sostenuta dall'ente al fine di erogare o ampliare un servizio pubblico, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento del servizio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risaltare nell'impianto motivazionale il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale"*, nonché il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Puglia, deliberazione n. 163/2010, la quale ha affermato che *"ad essere vietati sarebbero in generale gli accordi di patrocinio comportanti spese; ciò che la norma tende ad evitare sarebbe dunque proprio la concessione del patrocinio - che prevede oneri, da parte delle amministrazioni pubbliche - ad iniziative organizzate da soggetti terzi, ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio; resterebbero invece consentite, salvi naturalmente ulteriori specifici divieti di legge, le iniziative organizzate dalle amministrazioni pubbliche, sia in via diretta, sia indirettamente, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo*

svolgimento di attività di valorizzazione del territorio”;

Visto il parere della Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, n. 1075/2010 che in merito all'obbligo di riduzione della spesa per sponsorizzazioni ex art. 61, commi 6 e 15, del D.L. 122/2008 ha statuito che *“non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost.”;*

Visto altresì il parere della Corte dei Conti, Sez. controllo Lombardia, n. 89/2013, richiesto proprio dal Comune di Menaggio, secondo il quale:

- *“come messo in luce anche da questa Sezione (parere n. 1075/2010), ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale quale spesa di sponsorizzazione, è la relativa funzione: essa presuppone la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Costituzione. In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno di soggetti terzi in ambito locale, l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, la contribuzione tuttora ammessa, (distinguendola dalle spese di sponsorizzazioni ormai vietate) è lo svolgimento, da parte del privato, di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, perciò, deve rientrare nelle competenze dell'Ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che direttamente da parte di Comuni e Province; essa rappresenta una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione. Ad esser interdette sono dunque le spese, da parte delle Amministrazioni pubbliche, relative ad iniziative di soggetti terzi (ad esempio la sponsorizzazione di una squadra di calcio); restano, ancora, consentite le spese per iniziative organizzate dalle Amministrazioni pubbliche, sia in forma diretta che indiretta, purché per il tramite di soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di valorizzazione del territorio. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere dovrà, perciò, risultare, nell'impianto motivazionale, il fine pubblico perseguito e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale”;*

- *“giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito “agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito”. La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della “comunità amministrata”, seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione”;*

Rilevato che la concessione del contributo alla società Noema srl per l'organizzazione della manifestazione denominata “XII giornata di cardiologia clinica” non integra il generale divieto di organizzazione di convegni da parte del Comune, sancito dall'art. 6 co. 9 del D.L. 78 /2010;

Visto l'allegato verbale della apposita Commissione consultiva per la Concessione di contributi e benefici economici a soggetti pubblici e privati, nominata con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 14.07.2009, esecutiva, adottato nella seduta del 09.07.2013, nella quale si esprime parere favorevole (con voto contrario motivato del Consigliere Solinas) alla concessione di un contributo di Euro 500,00 a sostegno della manifestazione denominata “XII giornata cardiologica clinica” da tenersi presso Villa Vigoni in Laveno;

Rilevato che ai sensi dell'art. 3 del vigente regolamento per la concessione di contributi e benefici economici (approvato con deliberazione consiliare n. 24 in data 24.06.2008, esecutiva ai sensi di legge) possono essere soggetti beneficiari dei menzionati contributi “soggetti o enti privati, soltanto per la manifestazione oggetto della richiesta di contributo e che abbia ottenuto dal Comune di Menaggio il patrocinio”;

Rilevato altresì che la richiesta della società Noema srl integra la fattispecie e i presupposti disciplinati dall'art. 3 del vigente regolamento comunale per la concessione di contributi e benefici

economici;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000, all'adozione del presente provvedimento come espressione del potere discrezionale da parte dell'ente locale nell'esercizio delle funzioni generali di cura e promozione degli interessi della collettività territoriale;

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio e dal Responsabile dell'ufficio di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 c. 1 del TUEL nr. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico – contabile;

Accertato altresì che è stata acquisita l'attestazione della compatibilità monetaria e della copertura monetaria ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 11.12.2012, esecutiva, con la quale sono stati assegnati in via provvisoria ai responsabili dei servizi gli obiettivi e le risorse necessarie per l'esercizio provvisorio 2013;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 153 in data 02.10.2009, esecutiva, con la quale sono state definite le misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente;

Richiamata altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 09.04.2013, esecutiva, con la quale si è proceduto alla ricognizione delle spese oggetto di taglio così come previsto dal D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;

Visti ancora:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 241/1990, art. 12;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per la concessione di contributi;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese, nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1) Di approvare la narrativa che precede, intendendo la stessa integralmente riportata e di concedere il patrocinio del Comune di Menaggio alla manifestazione denominata “XII giornata di cardiologia clinica”;

2) Di prendere atto del verbale della Commissione Consultiva nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 104/2009 redatto in data 9.07.2013;

3) Di assegnare, ai sensi del vigente Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 24.06.2008, il contributo di Euro 500,00 alla società NOEMA srl, quale sostegno per l'organizzazione della manifestazione denominata “XII giornata di cardiologia clinica”;

4) Di dare atto che il contributo viene concesso per il solo perseguimento dell'attività indicata all'oggetto sociale della società NOEMA srl inerente la promozione, l'organizzazione e la gestione di manifestazioni nei settori della cultura, dello spettacolo, del turismo, dell'economia e della sanità;

5) Di imputare la spesa di Euro 500,00 all'intervento n. 1.05.02.05, cap. PEG 760, codice SIOPE 1582, gestione competenza del bilancio di previsione esercizio 2013, che reca apposita disponibilità;

6) Di autorizzare l'Ufficio Ragioneria all'emissione dei mandati di pagamento a favore della società NOEMA srl;

7) Di dare atto che ai sensi dell'art. 19 del vigente regolamento per la concessione dei contributi e benefici economici;

- nel caso in cui le manifestazioni per le quali è stato richiesto il contributo non dovessero essere più effettuate ed il contributo fosse già stato erogato, lo stesso dovrà essere restituito all'amministrazione comunale entro il termine massimo di venti giorni dalla data prevista per la manifestazione stessa;
- i soggetti assegnatari di contributi sono comunque tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute;
- la mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro;

8) Di incaricare l'Ufficio Ragioneria di ogni provvedimento consequenziale alla presente deliberazione;

9) Di stabilire altresì che il contributo sarà proporzionalmente ridotto nel caso in cui le spese rendicontate dovessero essere inferiori alle spese ammesse;

10) Di dare atto della compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito nella Legge 102/2009;

11) Di dare atto del rispetto dei limiti di spesa individuati con la precitata deliberazione della Giunta Comunale n. 51/2013, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010;

12) Successivamente, con votazione separata ed unanime, si rende il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

COMUNE DI MENAGGIO

Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 97 del 16/07/2013

Oggetto della proposta: ESAME AD APPROVAZIONE SOMMINISTRAZIONE CONTRIBUTO ALLA SOCIETA' NOEMA SRL PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XII GIORNATA DELLA CARDIOLOGIA CLINICA

PARERI AI SENSI DEL T.U.E.L. N. 267 DEL 18.08.2000

PARERE TECNICO AFFARI GENERALI

Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono alla specifica materia, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

Il Responsabile del Servizio
f.to DE LORENZI GIOVANNI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Vista la predetta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e alla correttezza dell'azione amministrativa, essendo conforme alle norme, alle regole finanziarie/contabili ed alle previsioni di bilancio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GHIGNOLI Rag. Paolo

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA E MONETARIA

Si attestano la copertura finanziaria con relativa assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 49, 147-bis e 151, comma 4, del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000 e la copertura monetaria della spesa, compatibilmente con gli equilibri di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO FINANZIARIO
f.to GHIGNOLI Rag. Paolo

ATTESTAZIONE DELLA COMPATIBILITA' MONETARIA

Si attesta la compatibilità monetaria della spesa con il relativo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito con Legge 102/2009.

IL RESPONSABILE del SERVIZIO
f.to GIOVANNI DE LORENZI

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to BOBBAALBERTO

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI COMUNICAZIONE AI CAPI GRUPPO CONSILIARI

Il Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009 n. 69), per quindici giorni consecutivi dal 25/07/2013 al 09/08/2013 (art. 124, c. 1, del TUEL n. 267/2000).

Che contestualmente alla pubblicazione sul sito web istituzionale di questo Comune, gli estremi della deliberazione stessa sono stati inclusi nell'elenco trasmesso ai Consiglieri Capi gruppo, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000.

Menaggio, lì 09/08/2013

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

il giorno _____ (decorsi 10 gg dalla data di pubblicazione - art. 134, c. 3 del TUEL 267/00)

il giorno _____ (pechè dichiarata immediatamente eseguibile - art. 134, c. 4 del TUEL 267/00)

Menaggio, lì _____

Il Segretario Generale
f.to De Lorenzi Dott. Giovanni

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO

Menaggio, lì _____

Il Segretario Generale
De Lorenzi Dott. Giovanni
